

Allegato “C” al n. 34309/16999 di Repertorio

STATUTO
della
FONDAZIONE
“M° Daniele Maffeis Ente del Terzo Settore”

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita a seguito della trasformazione della “ASSOCIAZIONE MUSICALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA E DELLE OPERE DEL MUSICISTA DANIELE MAFFEIS” una Fondazione denominata

“M° Daniele Maffeis Ente del Terzo Settore”

per brevità anche “**Maffeis ETS**” (di seguito anche la “Fondazione”). Di denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e/ uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo art. 3.2.

La Fondazione si propone di valorizzare, promuovere, diffondere la figura le opere del Maestro Daniele Maffeis, nato a Gazzaniga (Bergamo) il 1° agosto 1901 e ivi mancato ai vivi il 10 febbraio 1966.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere i), f), q), k), u) del D.Lgs 117/2017, in particolare:

- promozione, incentivazione, sostegno, organizzazione e coordinamento di iniziative per lo studio e l’esecuzione delle opere raccolte nella pubblicazione “Opera Omnia” nonché di altre opere del Maestro che dovessero essere rinvenute, espletamento di ogni attività funzionale alla valorizzazione delle stesse in ogni forma, anche con i più moderni canali di comunicazione, informatici e di

digitalizzazione, anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale;

- organizzazione di concerti con esecuzione delle musiche del Maestro Maffei, in particolare relativi alle sue: opere liriche, operette, liriche varie, composizioni per organo, pianoforte e altri strumenti, musica sacra, da camera, composizioni orchestrali, Sante Messe, inni, poemi, cori, canti e simili, loro esecuzione ed espletamento di ogni attività funzionale al perseguimento della valorizzazione delle opere del Maestro, anche in connubio con altri tipi di arte che, pur nella loro diversità, accrescono la cultura e il benessere;
- incentivazione dello studio della musica, con organizzazione di giornate-studio, seminari, cicli di lezioni, stages, percorsi formativi in genere, sia in presenza che in modo virtuale;
- organizzazione di concerti, rassegne, saggi, concorsi e festival tematici;
- promozione della conoscenza della musica e della sua valenza artistica e culturale, pure attraverso mostre, manifestazioni e convegni;
- diffusione e valorizzazione della figura del Maestro Daniele Maffei e delle sue alte qualità morali e umane, sotto ogni forma;
- promozione e diffusione della pubblicazione "Opera Omnia", stampa/edizione informatica degli stessi, anche in spartiti separati;
- registrazione ed eventuale conversione delle opere del Maestro sui più evoluti supporti magnetici e informatici; attività di restauro e conservazione su memorie digitali delle fonti sonore relative;
- redazione e/o edizione di libri, studi scientifici, riviste, testi, pubblicazioni periodiche, multimediali e attraverso ogni canale di comunicazione;
- ogni più ampia attività volta all'apprendimento da parte di studenti e giovani musicisti del ruolo della musica e della figura del Maestro Daniele Maffei, quale rilevante fattore di crescita e arricchimento della personalità di ciascun giovane musicista, anche supportando l'attività dei giovani musicisti più meritevoli, mediante attività di raccolta fondi e di partecipazione a bandi sia presso privati e Istituti che presso Enti pubbliche e Istituzioni, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- promozione di borse di studio, anche per l'attività presso dottorati di ricerca musicali;
- sviluppo di rapporti con scuole, Enti privati, pubblici e del terzo settore per la migliore e più innovativa concretizzazione di progetti musicali e/o di educazione musicale;
- collaborazione, nelle forme ritenute di volta in volta più congrue, con Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, nel settore pubblico e in quello privato, per assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato collegato alle attività di interesse generale di cui al presente articolo e anche per persone con disabilità psichiche e dello spettro autistico;
- creazione e promozione di un centro studi nel quale concentrare, anche in modalità digitale, tutta la documentazione afferente alla sua figura, alla sua produzione e al contesto della sua formazione; il centro studi sarà punto di riferimento per la documentazione prodotta e utilizzata dal Maestro nel corso della sua attività e legata al contesto della sua formazione, offrirà alcuni servizi (consultazione, studio, approfondimento, conoscenza, percorso-multimediale), si porrà come luogo di scambio tra musicisti, ricercatori, appassionati, studiosi del territorio, per creare una

rete con altre realtà collegate a vario titolo e per ragioni diverse;

- ciò, sempre richiamandosi ai contenuti e alle finalità previste dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa-Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005 sul valore dell'eredità culturale per la società;

- promozione, realizzazione e valorizzazione (preferibilmente nella casa natale del Maestro sita in Gazzaniga) di: un centro studi che diffonda e renda disponibile il patrimonio del musicista, sia quello conservato presso la Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo sia il nucleo privato di Gazzaniga; un museo multimediale con percorsi tematici elaborati a partire dal patrimonio conservato nel Fondo Daniele Maffei presso la Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo; sale musica, concerti e conferenze; residenze temporanee per studenti e docenti di musica e musicisti anche provenienti dall'estero in collaborazione con Conservatori sia italiani che stranieri, anche per scambi curriculari;

- creazione di un percorso turistico, culturale-musicale per la fruizione del territorio d'origine del Maestro;

- conservazione e valorizzazione del monumento sepolcrale del Maestro;

- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale in precedenza richiamate.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- e) partecipare a bandi locali, nazionali, internazionali ed europei nelle materie di interesse della Fondazione, anche attraverso la creazione e la promozione di partenariati.
- f) svolgere attività di raccolta fondi ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo

nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e mezzi di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il o i Comitati Scientifici.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, incluso il Presidente.

6.2 Il Consiglio, nominato inizialmente nella delibera di trasformazione, è composto come segue:

- a) sono membri di diritto a vita Adriano Maffei e Rossana Maffei e

successivamente i loro successori designati ai sensi del successivo comma 6.5;

b) uno o due membri nominati dai membri di diritto di cui alla precedente lettera a), nel caso di un consiglio di amministrazione composto rispettivamente da tre o più componenti;

c) gli eventuali restanti membri sono nominati dal Consiglio in scadenza.

6.3 Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato dal Consiglio in scadenza.

6.4 I membri del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 6.2 lett.

b) e c), restano in carica tre esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina, e possono essere riconfermati.

6.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un membro a vita, lo stesso potrà designare la persona destinata a sostituirlo nel tempo nella sua posizione per tutte le prerogative a lui attribuite dal presente statuto, ivi compresa questa prerogativa. Qualora venga meno un membro a vita senza che lo stesso abbia designato la persona destinata a sostituirlo tale facoltà spetta al consigliere a vita ancora in carica. Il consigliere così nominato assumerà tutte le prerogative di cui al presente statuto.

Qualora vengano meno entrambi i membri a vita senza che gli stessi abbiano designato la persona destinata a sostituirli, il Consiglio di Amministrazione in carica dovrà nominare dei nuovi componenti in loro sostituzione che resteranno in carica sino alla scadenza del mandato ai sensi del precedente comma 6.4. Successivamente tutti i componenti del Consiglio saranno nominati ai sensi del precedente comma 6.2 lett. c).

6.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 6.2 lett. b), il sostituto verrà designato con le stesse modalità e resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio in carica.

6.7 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente comma 6.2 lett. c), il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

6.8 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.9 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;

- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) nomina l'Organo di Controllo;
- j) può nominare il Segretario/Direttore Generale, determinandone le funzioni, i compiti e i poteri;
- k) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente nei casi di cui al successivo articolo 9.1;
- l) può nominare i membri del o dei Comitato Scientifico;
- m) può istituire- anche mediante uno specifico regolamento- un albo di coloro che a vario titolo sostengono la Fondazione suddividendoli in categorie in base ai contributi effettuati;
- n) può costituire comitati;
- o) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- p) amministra il patrimonio della Fondazione;
- q) delibera le modifiche allo statuto;
- r) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- s) delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- t) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

7.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario/Direttore della Fondazione se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9

Presidente – Vice Presidente

9.1 E' Presidente della Fondazione il membro a vita Adriano Maffei e Vice Presidente il membro a vita Rossana Maffei. In caso di rinuncia alla carica di Presidente da parte di Adriano Maffei ovvero in caso di sue dimissioni dal Consiglio di Amministrazione, decadenza, permanente impedimento o decesso subentrerà nella carica di Presidente Rossana Maffei e il Vice Presidente sarà nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica tra i propri componenti. Successivamente in caso di rinuncia alla carica di Presidente da parte di Rossana Maffei ovvero in caso di sue dimissioni dal Consiglio di Amministrazione, decadenza, permanente impedimento o decesso il Presidente ed il Vicepresidente saranno nominati dal Consiglio in carica tra i propri componenti.

9.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.3 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

9.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

9.6 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le

limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

Articolo 10

Organo di Controllo

10.1 L'organo di controllo è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

10.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

10.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

10.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

10.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 8 in quanto compatibile.

10.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 11

Comitato Scientifico

11.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati Scientifici, composti ciascuno da tre a sette membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito delle finalità e attività della Fondazione.

11.2 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato:

- sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione.
- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal

Consiglio di Amministrazione;

- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

11.3 Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione ogni volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del presente statuto in quanto compatibili. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

11.4 Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 12

Compensi per le Cariche sociali

12.1 Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese previamente liquidate dal Consiglio di Amministrazione ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

12.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 13

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

13.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 e 48 del D.Lgs. 117/2017.

13.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

13.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 14

Operazioni straordinarie

14.1 Le operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 15

Estinzione

15.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Norme applicabili

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

F.to: Maffeis Adriano
Monica De Paoli